



Comune di Castegnero

Consiglio Comunale Nr. 9

Data 06/04/2016

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE TASI PER LANNO 2016**

Originale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica .

L'anno **2016** addì **6** del mese di **Aprile** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
<i>CAVINATO Luca</i>	<i>Sindaco</i>	<i>SI</i>
<i>Montan Marco</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Miolo Chiara</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Ferron Mauro</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Billato Denis</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Berno Martina</i>	<i>Consigliere</i>	<i>NO</i>
<i>Tosetto Claudio</i>	<i>Consigliere</i>	<i>NO</i>
<i>Finello Luca</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Barcaro Maria</i>	<i>Consigliere</i>	<i>NO</i>
<i>Lauro Aldo</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Rigon Fanny Cristina</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>

Numero Presenti 8

Partecipa il Segretario Generale **Stefano Fusco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CAVINATO Luca** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

Relazione il Vicesindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Con delibera di Consiglio Comunale n- 14 del 15/04/2014 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 02/05/2014, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI, in particolare:

- comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma modificato dall'art. 2, c. 1 n. 68/2014).
- comma 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- comma 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- comma 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- comma 674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate

di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge (*comma modificato dall'art. 1 c. 1 della Legge n. 68/2014*).

- comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
- comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

CONSIDERATO anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

VISTO anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CONSIDERATO, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado.

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal comune come sotto elencati:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- il Responsabile Area Finanziaria ha comunicato che dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2016 come da allegato A;

CONSIDERATO, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari.

RILEVATO che:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e successive modifiche prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'interno del 01 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

RITENUTO pertanto **OBBLIGATORIO**, da parte dell'Amministrazione Comunale, **CONFERMARE LE ALIQUOTE TASI ANNO 2016** come da **DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 23 GIUGNO 2015** come indicato nella Tabella

ALIQUOTA TASI 2016	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
2,00 per mille	Per tutte le abitazione principali SOLO della categoria categoria A1 A8 e A9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso)
1,00 per mille (aliquota base)	Altri fabbricati
1,00 per mille	Aree Fabbricabili
1,00 per mille (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)

RITENUTO di confermare per l'anno 2016, nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, la percentuale dovuta dall'occupante precisando che la restante parte (70%) resta a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione, in data 18-03-2016 (prot. com.le n. 2003 del 25-03-2016) sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME (otto) FAVOREVOLE, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di confermare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2016:

ALIQUOTA TASI 2016	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
2,00 per mille	Per tutte le abitazione principali SOLO della categoria A1 A8 e A9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso)
1,00 per mille (aliquota base)	Altri fabbricati
1,00per mille	Aree Fabbricabili
1,00 per mille (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)

2. di confermare per l'anno 2016, la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI e nel 70% la percentuale a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dopodiché, con successiva e separata votazione unanime (otto) favorevole, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 9**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE TASI PER LANNO 2016**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/03/2016**

Il Responsabile di Settore

Raffaella Vezzano

Visto contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/03/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario

Mariangela Acclidi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
CAVINATO Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Registro pubblicazioni nr.

Certifico io sottoscritto Istruttore Amministrativo che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Addì

L'Istruttore Amministrativo
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000

Castegnero, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco
